

REGOLAMENTO N. 33 CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE****ROMA, 10 MARZO 2010**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento recante la disciplina relativa all' accesso ed all'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di sei soggetti:

- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
- CNA (Consiglio Nazionale degli Attuari)
- Finanziaria internazionale *Securitisatation Group* e Studio legale *Lovells*
- RES - Ricerca e Sviluppo s.r.l.
- Studio legale e tributario associato *DLA PIPER*
- Studio legale *Norton Rose*

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità. Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ANIA propone di prevedere l'esclusione, dall'ambito di applicazione del Regolamento, della riassicurazione attiva nei confronti di compagnie dello stesso gruppo, in particolare nei confronti di imprese stabilite in Italia. L'Associazione segnala, al riguardo, che nei gruppi esistono "criteri (e spesso strutture) attuariali di determinazione delle riserve del lavoro diretto omogenei e definiti dalla capogruppo".

Proposta non accolta. L'esenzione dall'applicazione delle disposizioni regolamentari della riassicurazione attiva realizzata all'interno del gruppo non è stata prevista dalle disposizioni comunitarie né dalla disciplina di recepimento nazionale. Le disposizioni regolamentari non possono, quindi, sottrarre alle disposizioni in materia di riassicurazione attiva parte dell'attività svolta dalle imprese.

Con riferimento al margine di solvibilità richiesto all'impresa di assicurazione che esercita anche la riassicurazione vita, l'ANIA richiama le condizioni poste dall'art. 44 bis del Codice, in presenza delle quali il margine richiesto è calcolato sulla base delle regole delle assicurazioni contro i danni, chiedendo di precisare quale disciplina debba applicarsi alla riassicurazione vita, qualora non ricorrano dette condizioni.

Le imprese che esercitano l'assicurazione nei rami vita ed anche la riassicurazione, qualora non ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 44 bis del Codice, determinano il margine di solvibilità secondo le regole previste per l'assicurazione vita.

Con riguardo al portafoglio di riferimento per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro indiretto l'ANIA suggerisce di evidenziare che la normativa disciplina esclusivamente il portafoglio italiano nel caso di impresa di assicurazione che eserciti anche la riassicurazione. E ciò tenuto conto che l'art. 37 bis del Codice rinvia all'art. 64, comma 2, che a sua volta, per il calcolo delle riserve tecniche dei rami vita e danni, richiama gli articoli 36 e 37 i quali fanno riferimento ai soli contratti del portafoglio italiano.

Proposta non accolta. Le imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione, sono tenute a costituire per il lavoro indiretto, ai sensi dell'art. 37 bis del Codice, "riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessione, in relazione agli impegni assunti". Tale disposizione richiama l'art. 64, comma 2, il quale, per il solo calcolo delle riserve rinvia, a sua volta, ai criteri di determinazione delle riserve tecniche fissati per il lavoro diretto dagli artt. 36 e 37 del Codice. Le disposizioni legislative non prevedono pertanto che il portafoglio di riferimento, relativamente al quale costituire le riserve tecniche, sia limitato al portafoglio italiano. Tale impostazione trova peraltro conferma nelle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione tenute anch'esse, ai sensi dell'art. 64, comma 1, a costituire le riserve tecniche in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle loro attività.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI evidenzia come, negli articoli in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa, venga richiamata la figura di un attuario iscritto all'albo professionale mentre nelle disposizioni relative alla determinazione delle riserve tecniche, agli elementi patrimoniali da includere nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP ed al piano di risanamento finanziario dell'impresa ci si riferisca alla figura del "responsabile della funzione attuariale".

A fini di maggiore chiarezza le disposizioni sono state riformulate richiedendo per i richiamati aspetti (riserve tecniche, elementi patrimoniali da includere nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP e piano di risanamento finanziario dell'impresa) una relazione tecnica da sottoporre all'organo amministrativo.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI evidenzia che il Regolamento non entra nel merito delle forme di riassicurazione proporzionale e non proporzionale e delle varie tipologie di riassicurazione. Con riguardo alle riserve tecniche osserva inoltre che appare incoerente l'applicazione di una normativa che replichi quella prevista per il lavoro diretto. Ciò in quanto i trattati, spesse volte, prevedono che sia l'impresa cedente a determinare gli impegni tecnici poi comunicati ai riassicuratori, la cui attività è pertanto strettamente basata su un rapporto di tipo fiduciario con la cedente. In via generale il Consiglio afferma inoltre che ciascuna compagnia di riassicurazione "può integrare le informazioni ricevute e gli ammontari ricevuti sulla base delle valutazioni di tipo attuariale anche in considerazione della propria esperienza a livello mondiale."

Proposte non accolte. Con riguardo alla mancata distinzione nel Regolamento tra le varie forme di riassicurazione, ai fini della disciplina dell'attività svolta dalle imprese, si rileva come la richiesta distinzione non è stata effettuata dalla direttiva comunitaria. Il richiamo alle varie forme di riassicurazione è stato effettuato, nel Regolamento, laddove risultava strumentale alle disposizioni introdotte.

In relazione alle riserve tecniche si precisa che l'applicazione della disciplina sul lavoro diretto discende direttamente dalla direttiva 2005/68/CE e dal Codice (cfr. l'art. 32 comma 2 della direttiva 2005/68/CE e l'art. 64 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56). In ogni caso, il Regolamento, pur considerando detti rinvii, ha già effettuato i necessari adattamenti per tener conto delle specificità che l'attività riassicurativa presenta nella formazione delle riserve tecniche (cfr. ad esempio la riassicurazione nei rami vita o riserva sinistri della riassicurazione nei rami danni). In coerenza con le richiamate disposizioni di recepimento, le riserve tecniche possono essere determinate dalle imprese anche sulla base delle comunicazioni delle cedenti, ma è in ogni caso richiesta alle imprese di riassicurazione un'autonoma valutazione che non può prescindere dalle specificità dei propri portafogli e da analisi statistico-attuariali realizzate dal riassicuratore stesso.

Lo Studio legale Norton Rose chiede di valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni in materia di imprese di riassicurazione *captive* e di contratti di *fronting* (attivi e passivi).

Proposta non accolta. In sede di recepimento nazionale della direttiva 2005/68/CE, il legislatore non ha introdotto disposizioni più favorevoli per le imprese captive che sono ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione del Regolamento al pari delle altre imprese di riassicurazione. In relazione alla richiesta di disciplinare i contratti di fronting si precisa che tali contratti non hanno formato oggetto di regolamentazione in quanto la normativa comunitaria che si attua non prevede per essi una disciplina specifica.

Finanziaria internazionale *Securitisation Group spa* e studio legale *Lovells* chiedono di confermare che le società veicolo di cui all'articolo 57 bis del Codice non siano ricomprese nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Le società veicolo non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari in quanto la disciplina applicabile a tali società verrà emanata con apposito Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, come previsto dall'art. 57 bis del Codice.

ANIA chiede di prevedere anche per i sinistri denunciati dei rami danni quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento per i rami vita, laddove è prevista la possibilità di utilizzare i criteri di determinazione delle riserve tecniche della cedente nel caso di acquisizione in riassicurazione del portafoglio del lavoro diretto italiano.

Proposta non accolta. La possibilità prevista per i rami vita tiene conto di presupposti di calcolo delle riserve già dettagliatamente indicati nel Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008. Nelle assicurazioni danni, tenuto conto dei più ampi margini valutativi consentiti alle imprese cedenti nella valutazione della riserva per sinistri denunciati, la determinazione della stessa non può in alcun modo essere svincolata da una attenta analisi dell'impresa di riassicurazione.

ANIA, pur comprendendo l'esigenza di disporre di informazioni dettagliate da parte delle cedenti, segnala che è possibile che i trattati in essere non presentino clausole tali da garantire la disponibilità per il riassicuratore di eventuali dati aggiuntivi rispetto a prassi ormai consolidate. Propone pertanto con riferimento alle informazioni da richiedere alle cedenti che le disposizioni trovino applicazione ai soli trattati stipulati o rinnovati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Le disposizioni hanno efficacia dall'entrata in vigore del Regolamento e non hanno effetto retroattivo.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Art. 2 - (Definizioni)

Lo Studio legale DLA PIPER, in relazione alla definizione contenuta alla lettera d) "attività in regime di stabilimento", suggerisce di sostituire la parola "contraenti" con "cedenti" analogamente alle locuzioni utilizzate nell'ambito del Codice.

Proposta accolta. Il suggerimento proposto consente di richiamare, nello specifico, le imprese che cedono affari in riassicurazione o retrocessione.

Art. 3, commi 2, 3 e 4 - (Ambito di applicazione)

ANIA chiede conferma circa l'applicabilità, alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, unicamente delle norme di cui alla parte III, Titoli I, II e III e degli articoli 134 e 135.

L'Associazione chiede, inoltre, se il limite di 50 milioni di euro di premi di riassicurazione previsto dagli artt. 44 bis e 46, comma 3 bis, del Codice debba intendersi al lordo o al netto "di addebiti da compagnia cedente a compagnia cessionaria direttamente correlati ai premi lordi e normalmente riferiti a spese distributive".

Le norme applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione sono quelle riportate nella Parte III, Titoli I, II e III e negli articoli 134 e 135, come esplicitamente indicato dai commi 2,3 e 4 dell'articolo 3. Per maggiore chiarezza il comma 3 è stato integrato con il richiamo anche all'art. 137.

Con riguardo al limite fissato in 50 milioni di euro dagli articoli art. 44 bis e 46, comma 3 bis, del Codice, la locuzione premi di riassicurazione è da intendersi riferita ai premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto come riportati nel conto economico dell'impresa.

Art 5 - (Requisiti minimi di capitale)

ANIA chiede, qualora i requisiti minimi di capitale sociale fossero previsti anche per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, che venga chiarito se il capitale iniziale (tre milioni di euro) valga solo per le nuove richieste di autorizzazione all'esercizio del lavoro indiretto o debba intendersi esteso anche alle imprese già autorizzate alla riassicurazione.

Conformemente a quanto già indicato circa l'ambito di applicazione (art. 3), si precisa che le disposizioni sul requisito minimo di capitale sono rivolte alle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

Lo Studio legale Norton Rose osserva che la disposizione che fissa l'ammontare minimo di capitale sociale in tre milioni di euro (se la richiesta di autorizzazione è limitata ai soli rami vita, o ai soli rami danni), ovvero in cinque milioni di euro (se la richiesta di autorizzazione è per l'esercizio congiunto dell'attività riassicurativi nei rami vita e danni) non sembra implementare il principio espresso dall'art. 59 del Codice secondo cui il capitale sociale minimo deve essere diversificato laddove i rami esercitati siano molteplici seppure tutti compresi nei rami vita o nei rami danni.

La graduazione di capitale tra tre e cinque milioni di euro è stata effettuata non in funzione di un criterio quantitativo (numero dei rami per cui è richiesta l'autorizzazione), ma sulla base di un criterio qualitativo (gruppi omogenei di rami). La scelta peraltro è coerente con le disposizioni di recepimento di altri Stati membri dell'UE nei quali il livello di capitale è stato fissato per la riassicurazione danni e vita e non per singolo ramo come per il lavoro diretto.

Art. 31 - (Determinazione delle riserve tecniche da parte dell'impresa)

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI osserva che la previsione nei contratti di riassicurazione di una clausola che consenta al riassicuratore di acquisire dati ed informazioni dalle imprese cedenti, al fine di effettuare proprie valutazioni circa la congruità delle proprie riserve tecniche è di difficile attuazione, in particolare per la riassicurazione posta in essere con cedenti non italiane. Segnala altresì le difficoltà di inserire detta previsione nel caso in cui il riassicuratore partecipi *pro quota* ad un contratto di riassicurazione.

Lo Studio Legale Norton Rose osserva che non si può introdurre un obbligo per le imprese di prevedere nei contratti di riassicurazione la possibilità di acquisire dati ed informazioni dalle cedenti in quanto tale materia attiene ai rapporti contrattuali e l'esecuzione di detto obbligo dipende anche dalla volontà della controparte contrattuale. Rileva peraltro che il dovere per le cedenti di fornire al riassicuratore i dati e le informazioni relative al rischio riassicurato, è già "una normale conseguenza dell'applicazione del principio di *uberrima fides* che ispira l'intera disciplina dei contratti di riassicurazione, avendo dunque piena applicazione nella prassi del mercato, nonché una conseguenza implicita di quanto disposto all'art. 32 comma 1 dello Schema di Regolamento (necessità di procedure interne atte a garantire la pertinenza, completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati al fine del calcolo delle riserve tecniche)".

Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. La disposizione, nella parte in cui richiede che nei trattati sia prevista la possibilità per il riassicuratore di chiedere dati ed informazioni alla cedente, è finalizzata a consentire al riassicuratore di disporre di tutte le informazioni necessarie per una corretta e consapevole valutazione degli impegni tecnici, a fronte dei rischi assunti con i contratti di riassicurazione. Tali dati ed informazioni sono inoltre strumentali ad adempiere a pieno al disposto dell'art. 63 del Regolamento nella parte in cui richiede all'impresa che "siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione ed il controllo dei rischi." La disposizione non innova nella sostanza i rapporti tra i contraenti ed ha esclusivamente l'obiettivo di sollecitare la formalizzazione nei contratti degli scambi informativi tra cedente e riassicuratore, già consolidati nelle usuali pratiche commerciali.

Art. 32 - (Procedura e rilevazione dei dati)

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI rileva che il richiamo alle procedure ed ai processi interni per garantire la qualità dei dati contabili e statistici, pur condivisibile in generale, non tiene conto che l'attività del riassicuratore si svolge sulla base di un rapporto fiduciario con le imprese cedenti e conseguentemente "su una conoscenza riflessa dei fatti della gestione".

Pur tenuto conto delle peculiarità dell'attività riassicurativa, una corretta gestione dell'impresa impone anche al riassicuratore, come richiesto esplicitamente dalle disposizioni del Codice e dalle norme regolamentari, di disporre di un'adeguata organizzazione aziendale che consenta di monitorare attentamente i rischi assunti al fine di poterne realizzare un consapevole controllo. Tale sistema di controllo non può prescindere da adeguate procedure di determinazione delle riserve tecniche.

Art. 36 - (Basi finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche)

ANIA, considerato che l'articolo prevede che il tasso di attualizzazione delle riserve tecniche del riassicuratore non può essere superiore a quello impiegato dalla cedente né comunque a quello massimo garantibile, segnala che le riserve del riassicuratore dei rami vita molto spesso sono depositate presso la cedente ed il credito è di norma remunerato al riassicuratore alle stesse condizioni in base alle quali è stato determinato l'impegno tecnico. Osserva altresì che potrebbe verificarsi un problema di corretta rappresentazione nel bilancio consolidato qualora la cedente e il riassicuratore siano parte dello stesso gruppo. ANIA propone quindi che venga consentita la possibilità di utilizzare tassi differenti da quelli adottati dalla cedente, dandone opportuna motivazione nella relazione tecnica che accompagna il bilancio.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI ritiene che il riferimento al tasso di interesse utilizzato dalla cedente sia di difficile applicazione "anche in termini di conoscenza puntuale da parte del riassicuratore di attività di pertinenza esclusiva dell'assicuratore diretto, in particolare per affari non del portafoglio italiano".

Proposta parzialmente accolta. L'articolo viene integrato, prevedendo che, al fine di tener conto di specificità nell'esecuzione dei rapporti di riassicurazione (come nel caso di depositi presso la cedente remunerati allo stesso tasso di attualizzazione degli impegni tecnici), possa essere utilizzato un tasso diverso rispetto al TMG. In tali casi l'impresa è tenuta a darne evidenza motivata in nota integrativa.

Artt. 38 - (Riserva matematica) e 39 - (Riserva per spese future)

Lo Studio legale Norton Rose osserva che l'art. 38 del Regolamento, relativo alla riserva matematica, dispone che i premi andranno considerati al netto dei caricamenti (ossia della quota delle spese di gestione e di ogni altro onere considerato dalle imprese nella determinazione del premio, nonché il margine compensativo dell'alea di impresa) e che nell'art. 39, relativo alla riserva per spese future, si prescrive la necessità di approntare riserve per le future spese di gestione, al netto dei caricamenti sui premi futuri. Chiede pertanto all'Autorità di considerare se non vi sia una duplicazione tra le due disposizioni,

nella misura in cui i caricamenti sui premi già comprendano una componente destinata a coprire le spese future di gestione della polizza.

Le due voci di riserva, matematica e spese future, hanno presupposti e natura tecnica del tutto diversi. Conseguentemente non si realizza alcuna duplicazione negli accantonamenti richiesti.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI osserva, in relazione all'art. 39 che è condivisibile la necessità del calcolo di riserve per spese future anche per il riassicuratore, ma il metodo indicato nella disposizione potrebbe non tener conto a pieno delle specificità dell'attività riassicurativa.

Proposta parzialmente accolta. A fini di maggior chiarezza la disposizione di cui all'art. 39 viene riformulata.

Artt. 41 - (Riserve tecniche della riassicurazione del lavoro diretto italiano), 42- (Riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse) e 43 - (Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse).

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI osserva che l'impresa di riassicurazione dovrebbe verificare come la cedente abbia calcolato le riserve e conseguentemente determinare le eventuali riserve aggiuntive in modo analogo a quanto effettuato dalla cedente, ritenendo tale verifica di difficile attuazione.

Le disposizioni di cui agli articoli in commento introducono la facoltà, e non l'obbligo, per il riassicuratore di conformarsi alle scelte già operate dalle cedenti per il proprio portafoglio del lavoro diretto italiano, in termini di principi e metodi di calcolo delle riserve tecniche (cfr. Titolo V del Regolamento 28 marzo 2008 n. 21).

Art. 44 – (Relazione attuariale e conservazione dei dati).

ANIA chiede se la figura del responsabile della funzione attuariale prevista dalla norma possa coincidere con l'attuario incaricato tenuto conto che le attività richiamate nella disposizione trovano analogia con quelle già richieste per l'assicurazione vita all'attuario incaricato.

La disposizione, per quanto indicato nelle osservazioni generali, viene riformulata.

Art. 49 – (Criteri di calcolo della riserva per frazione di premi).

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI e RES Ricerca e Sviluppo s.r.l. osservano che nel calcolo della riserva per frazioni di premio non sono state considerate le rettifiche da apportare sui premi per le relative provvigioni analogamente al lavoro diretto. RES suggerisce di riformulare la norma.

Proposta accolta. I criteri di determinazione della riserva premi del lavoro indiretto sono analoghi a quelli previsti per il lavoro diretto e conseguentemente sono detraibili le relative provvigioni di acquisizione. La disposizione viene pertanto riformulata.

Art. 57 - (Criteri di calcolo della riserva sinistri)

Lo Studio legale Norton Rose chiede di chiarire se i dati forniti dall'assicuratore, a cui si deve far riferimento per il calcolo delle riserve sinistri al costo ultimo, possano comprendere anche i valori indicati con riferimento ai cosiddetti *IBNR* ed *IBNeR*, ferma restando la possibilità per il riassicuratore di procedere ad una valutazione autonoma di tali dati e ad una eventuale integrazione sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche ed attuariali.

Gli accantonamenti a titolo di riserva sinistri del riassicuratore comprendono anche le somme accantonate per sinistri tardivi o ad altro titolo, sulla base di un'autonoma valutazione che tenga conto delle evidenze statistiche dei portafogli riassicurativi. L'impresa di riassicurazione potrà basare le proprie valutazioni anche sulle informazioni acquisite dalle cedenti.

Art. 65 - (Relazione attuariale e conservazione dei dati)

ANIA osserva che la previsione relativa alla individuazione di un responsabile della funzione attuariale non sarebbe coerente con quanto previsto per il lavoro diretto laddove non è prevista analoga figura.

La disposizione, per quanto indicato nelle osservazioni generali, viene riformulata.

Art. 74, comma 1 - (Crediti destinati a copertura delle riserve tecniche)

Finanziaria internazionale *Securitisation* Group s.p.a. e Lovells studio legale chiedono di chiarire cosa debba intendersi per "crediti tecnici".

I crediti tecnici individuano i crediti nei confronti di imprese di assicurazione, riassicurazione ed intermediari che si originano da operazioni di riassicurazione, come descritti ai punti B1 e B2 del prospetto degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'allegato n. 7 al Regolamento.

Art. 82 - (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

ANIA osserva che, diversamente dall'art. 44 bis del Codice, il Regolamento prevede che al margine di solvibilità richiesto dell'impresa che esercita la riassicurazione vita debba sempre applicarsi la normativa danni.

L'art. 44 bis del Codice individua le condizioni in presenza delle quali l'impresa di assicurazione vita, che esercita anche la riassicurazione, deve determinare il margine richiesto secondo le regole delle assicurazioni danni per il lavoro indiretto che acquisisce. Le disposizioni regolamentari, come indicato anche nelle osservazioni generali, sono in linea

con la menzionata disposizione normativa (cfr. art 3 comma 4, in materia di ambito di applicazione). Nel caso in cui l'impresa eserciti invece esclusivamente la riassicurazione vita, la determinazione del margine richiesto secondo le regole delle assicurazioni danni è esplicitamente prevista dall'art. 66 quater del Codice.

Art. 83 - (Imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni)

ANIA osserva che la norma sembrerebbe non esplicitare che il margine richiesto per la riassicurazione nei rami vita e danni deve essere inteso come sommatoria dei margini richiesti determinati separatamente per la riassicurazione vita e danni, come invece emerge dall'art. 66 *quinques* del Codice.

Proposta accolta. La disposizione contenuta nell'articolo già prevedeva la determinazione del margine richiesto per la complessiva attività di riassicurazione danni e vita. Come precisato all'art. 82 le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione sono tenute a determinare il margine richiesto della riassicurazione vita secondo le regole dell'assicurazione danni, ai sensi dell'art. 66 quater del Codice. Pertanto il margine complessivo è certamente la sommatoria dei margini richiesti per la riassicurazione danni e vita. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, la norma viene riformulata in tal senso.

Art. 109, comma 2, lett. b) - (Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di riassicurazione di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana)

Lo studio legale DLA Piper, osserva che il riferimento alle "condizioni previste dal Capo III, Titolo V del decreto per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi" non appare pertinente in quanto l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazioni di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro è consentito senza necessità di autorizzazione.

Proposta non accolta. Le disposizioni di cui al Capo III, Titolo V del Codice regolamentano l'esercizio, in Italia, sia dell'attività in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese con sede legale in altri Stati membri.

Allegato 5

ANIA chiede che venga data specifica evidenza del calcolo del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione dei rami vita nonché delucidazioni in merito al riepilogo del margine, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 44 bis del Codice. L'Associazione chiede altresì di chiarire l'utilizzo della sezione IIA per le imprese che esercitano l'assicurazione nei rami danni ed anche la riassicurazione.

Proposta accolta in relazione alla richiesta di introdurre una specifica sezione (IIB) per la determinazione del margine richiesto per la riassicurazione vita. In relazione al I riepilogo di cui alla sezione IV si precisa che lo stesso attiene al confronto tra il margine disponibile, determinato in base al prospetto di cui all'allegato I al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, e la somma del margine richiesto per il lavoro diretto ed indiretto. Con riguardo alla sezione IIA si precisa che le imprese che esercitano congiuntamente l'assicurazione e la

riassicurazione nei rami danni compilano unicamente il prospetto di cui all'allegato II al richiamato Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008.